

LE IDEE - RAGIONANDO INTORNO AL COVID-19

NON SI PUÒ ESSERE "DAD" PER TUTTA LA VITA

LUCATADDIO, SALVATORE LAVECCHIA

L'acchiavante acronimo "Dad" evoca fulmineamente – come nelle migliori trovate pubblicitarie – ciò che la "Didattica a Distanza" fa percepire in questa situazione di crisi: il sentirsi come protetti da un daddy premuroso, che soccorre in momenti d'inaspettata, insormontabile difficoltà, sostituendosi a noi in quell'ambito riguardato a cui, all'improvviso, ci percepiamo impotenti.

Non si può negare che la "Dad" è, in generale, la tecnologia digitale, svolge una positivamente "paterna" funzione in questo prolungato istante di difficoltà, consentendo di offrire alle persone iscritte all'Università, nelle modalità più svariate, almeno un surrogato di quanto siamo capaci di offrire in condizioni normali. Allo stesso modo non si può negare, però, che questo offerto grazie ad essa sia, anche nelle sue manifestazioni meglio riuscite, appunto, un surrogato: la sua funzione è "stare al posto di" qualcosa. Possiamo chiederci, allora, se questo "sostituto" funzioni altrettanto bene rispetto all'originale o se, invece, debba essere considerato, come crediamo, un palliativo per nulla innocuo.

La didattica a distanza, forse, sarà anche, in qualche caso, un'opportunità per il futuro, una buona formula per alcuni corsi, un ottimo strumento per fronteggiare situazioni di emergenza. Resta, comunque, il fatto che la didattica in presenza è e sarà, ma al prezzo di un immediato calo di qualità e, in prospettiva, di una radicale trasformazione dei rapporti tra Università e territorio. Su quest'ultimo aspetto vale la pena riflettere.

Implementando sistematicamente una didattica a distanza, l'Università si trasformerebbe da istituzione con vocazione universale – il sapere è, infatti, intrinsecamente universale – in un prodotto "globalizzato" e standardizzato, del tutto sradicato dal territorio in cui vive: si trasformerebbe, insomma, in qualcosa che stimola relazioni come quelle che oggi abbiamo con Amazon – relazioni molto meno vitali e creative rispetto a quelle che possiamo coltivare con una libreria.

La smaterializzazione dell'Università po-

trebbe costituire, ad un certo punto, un percorso parzialmente inevitabile, tanto quanto lo è stato ogni altro aspetto caratterizzante la globalizzazione.

Tuttavia, sarebbe ingenuo pensare che ciò possa implicare solo un vantaggio, senza conseguenze negative. Anzi, il vantaggio sarebbe, per il territorio in cui vive un'Università, cosa molto dubbia, allo stesso modo in cui per l'economia locale è di dubbio vantaggio il minor prezzo ricavato dal consumatore tramite Amazon. Sino a quando non genereremo dinamiche culturali, politiche/giuridiche ed economiche capaci di rendere i processi di smaterializzazione armoniosi per tutti, ci pare saggio quanto meno rallentare certe forme di cambiamento, al fine di trovare modalità di equilibrio consonanti rispetto alle esigenze di ogni territorio. Viviamo, infatti, in territori, e non in immateriali spazi globali!

LO SCENARIO È PREOCCUPANTE

Anche se potrà apparire facile retorica, siamo preoccupati di fronte al seguente scenario: l'attuale situazione – qualora non fosse già sufficientemente chiaro – ci mostra come si stia sempre più consentendo a società multinazionali di interesse privato la concentrazione di una potenza economica superiore a quella dei singoli Stati, che dovrebbero, almeno in teoria, poter regolamentare il comportamento di quelle società. Fra l'altro, a differenza di quanto è consentito ai cittadini-consumatori, le suddette società possono agire su scala globale, ossia "localizzarsi" del tutto liberamente, aggirando ogni relazione di diritto-dovere. In un orizzonte del genere, cosa vieterrebbe, in linea di principio, a due o tre Università, sufficientemente potenti e dotate di mezzi finanziari, di acquisire gran parte del "mercato" della formazione?

La prospettiva appena accennata implicherebbe un peggioramento riguardo alla qualità della nostra vita.

La qualità della nostra vita, infatti, dipende principalmente dalla individualità e creatività manifesta in dinamiche territoriali-locali.

E questo vale anche per la gran parte delle persone che desiderano frequentare i corsi umanistici della nostra Università. Per questo siamo convinti che noi "umanisti" di Udine perderemo la nostra "clientela", se cominceremo ad integrare – o, peggio, sostituire – sistematicamente i nostri corsi con una offerta digitale parallela, anche se tale offerta implicasse per le persone costi inferiori rispetto a quella tradizionale. Non esiste, infatti, alcuna motivazione cogente a partire da cui chi ora viene a Udine per frequentare i nostri corsi debba preferire una nostra offerta digitale che in qualche modo la sostituisca. Anzi, la nostra offerta si perderebbe fra i milioni di possibilità che altre istanze, molto più dotate tanto di fama – il che ovviamente non implica qualità – quanto di risorse da investire nel marketing, possono offrire. In altri termini, per noi "umanisti" udinesi la didattica digitale non può costituire la sostanza del futuro.

Se quanto fin qui scritto è minimamente sensato, non resta che un auspicio: che il "ritorno alla normalità" sia gestito rispettando l'individualità e l'autonomia dei singoli percorsi formativi, prima di tutto tenendo conto dei numeri di persone che frequentano i nostri corsi. Pertanto, si lasci che i corsi di piccole e medie dimensioni terminino ai propri orizzonti "fisici", visto che abbiamo gli spazi per farlo. In questo caso non si tratta di una scelta fra conservazione o progresso, ma di una, probabilmente vincente, scommessa in termini imprenditoriali e di qualità.

Forse l'attuale emergenza ci insegnerà, paradossalmente, a "vendere" meglio quella dimensione di autentico incontro che così profondamente caratterizza i corsi umanistici della nostra Università?

Val la pena porsi questa domanda, se non altro per rispetto verso le tante e i tanti giovani che, conoscendoci e apprezzandoci, stanno manifestando una viva nostalgia per l'incontro e il dialogo con noi: non per quello che DaDdy può assicurarci, ma per quello – meno noto, ma, forse, proprio per questo più adulto – che avviene nel calore e nella luce d'uno spazio, d'una città a noi tutti comune.

MENO AVVOCATI PIÙ COLLABORAZIONE

CESARE MAINARDIS

Anche nell'emergenza sanitaria in corso tiene banco, nel panorama istituzionale italiano, lo scontro tra Stato ed autonomie territoriali. Intendiamoci: non è un'esclusiva del nostro Paese. Anzi, è del tutto fisiologico che, in uno Stato composto (federale o regionale), potere centrale ed enti territoriali si "frangano" per delineare le rispettive sfere di attribuzioni. Ciò che vi è di peculiare nella vicenda italiana, semmai, è che riemergano oggi con prepotenza tutti i limiti del nostro modello di Stato regionale: ovvero, l'assenza di sedi istituzionali adeguate e meccanismi procedurali idonei ad assicurare, sistematicamente, un confronto politico a monte delle decisioni da assumere. Con la supplenza della Corte costituzionale, a valle, impegnata a comporre per via giudiziaria interessi nazionali e locali. Questa cornice, corretta solo in parte nel corso degli anni, ha poi contribuito a costruire culture e mentalità sovente lontane dalle coordinate di uno Stato composto, costruito sull'equilibrio tra esigenze unitarie ed istan-

ze di autonomia dei territori – profili entrambi tutelati dalla carta costituzionale.

Pare sia così anche stavolta. Nonostante un tavolo di confronto tra Stato e Regioni, all'avvio della cd. Fase 2 il potere centrale ha ritenuto di confermare, più o meno unilateralmente, regole uniformi sull'intero territorio nazionale: un governo regionale (la Calabria) si è subito contrapposto, anticipando l'apertura di bar e ristoranti; e un cospicuo numero di Regioni ha preannunciato di voler seguire la stessa strada, seppure con contenuti e tempistiche diverse. A ciò è seguita l'immediata reazione da parte del Governo centrale, "pronto ai ricorsi davanti ai Giudici"; con analogica replica da parte regionale. In termini di diritto, la questione tocca profili complessi: vengono in gioco il potere dello Stato di fissare il "punto di equilibrio" tra interessi contrapposti (la sopravvivenza economica del Paese e la tutela della salute collettiva); la necessaria proporzionalità delle misure statali; le limitative delle competenze regionali; la congruità delle procedure, nel rispetto del

principio di leale collaborazione.

Ma la via giudiziaria alla composizione del dissenso politico tra Stato e Regioni, nell'ordinamento italiano, appare purtroppo una sorta di riflesso pavloviano. Oggi però le cose si complicano: l'emergenza sanitaria costringe a decisioni difficili, ed è impensabile che le politiche pubbliche (nella sanità, nei settori produttivi, nei trasporti: solo per fare degli esempi), per risultare davvero efficaci, non vengano condivise tra Stato centrale ed autonomie territoriali.

Con franchezza: destano perplessità le modalità con cui ci avviamo alla cd. Fase 2, ancora in assenza di regole chiare su tracciamento e diagnostica, e in presenza di diverse opacità nei processi decisionali sia statali che regionali. In questo contesto, aggiungere una contrapposizione tra centro e territori a suon di ricorsi e controricorsi sarebbe davvero deleterio; mentre una robusta cooperazione, tanto nell'elaborazione che nell'attuazione delle decisioni, appare più che mai una necessità. Il diritto costituzionale disegna la cornice normativa entro cui debbono agire Stato e Regioni; ma la forma giuridica non basta: l'equilibrio tra esigenze unitarie e locali richiede soprattutto volontà politica, responsabilità e una visione comune. L'alternativa stavolta non rischia di essere un Paese – più o meno legittimamente – diviso, ma in pezzi.

L'AVVOCATO CESARE MAINARDIS È PROFESSORE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO ALL'UNIVERSITÀ DI FERRARA ESERCITA A UDINE E TOLMEZZO

L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA TUTELA AMBIENTALE

PAOLA BOLOGNA

Una risposta dopo le sollecitazioni dei lettori del Mv.

Tra gli aspetti che il legislatore ritiene imprescindibili per curare l'Italia ferita dall'emergenza Covid-19 ci sono: le autorizzazioni ambientali all'esercizio degli impianti delle realtà imprenditoriali del settore produttivo, alcuni adempimenti in materia di gestione di rifiuti, il deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb del d.l. n. 152/2006.

Scorrendo la legge n. 27/2020 che ha convertito con modifiche il decreto legge cosiddetto "Cura Italia", infatti, individuando la proroga fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza delle autorizzazioni Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) o Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) e di tutte le "autorizzazioni ambientali comunemente denominate" in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 (cfr. art. 103 comma 2 L.n. 27/2020). Di conseguenza, essendo attualmente fissato per legge al 31 luglio 2020 il termine dello stato di emergenza, l'attività degli impianti ricadenti nella previsione normativa in commento potrà essere legittimamente esercitata (salvo ulteriori proroghe) almeno fino a fine ottobre 2020, anche senza il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ambientale all'esercizio.

Risultano inoltre ampliati i limiti quantitativi e/o temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del d.lgs. n. 152/2006. I produttori di rifiuti speciali potranno dunque tenere in deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di rifiuti (di cui massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) oppure, indipendentemente dalla quantità, potranno mantenere depositati fino ad un massimo di 18 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti dalla normativa ordinaria), il tutto fermo il rispetto delle norme antincendio e dell'insieme delle altre indicazioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del d.lgs. n. 152/2006 per la regolarità del deposito temporaneo presso il luogo di produzione e prima della raccolta per il trasporto presso un impianto di trattamento (cfr. art. 113-bis).

La nuova normativa non specifica la durata di questo ampliamento contingente del deposito temporaneo. L'interpretazione, coerente della disciplina emergenziale impone, ad avviso di chi scrive, di coordinare l'art. 113 bis sul deposito temporaneo con l'art. 103 comma 2 sulla proroga delle autorizzazioni ambientali. Dovremmo dunque, tenere che l'ampliamento del deposito temporaneo (qualitativo o quantitativo) sia consentito fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, dunque fino a fine ottobre 2020 salvo proroghe.

Con l'art. 113 della legge in commento risulta inoltre confermato il rinvio al 30 giugno 2020 degli adempimenti ambientali in materia di: trasmissione del Mud annuale, versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori, presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione dei Raee trattati.

Parallelamente agli interventi nazionali incidenti sull'intera disciplina delle autorizzazioni ambientali, vanno segnalati gli interventi regionali in materia di gestione dei rifiuti speciali. L'auspicio è che, anche al termine dell'emergenza, continueremo a declinare compiutamente i principi comunitari di autosufficienza e prossimità per incoraggiare lo sviluppo sostenibile di tutte le attività necessarie ad assicurare l'implementazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, anche speciali.

(JURIDICUM NETWORK)
TESTO AGGIORNATO AL 3 MAGGIO 2020

